



Messaggio municipale

No. 77

Risoluzione municipale n. 116/2011

Collina d'Oro,

14 febbraio 2011

Concernente la proposta di Convenzione per la frequenza della scuola elementare di Collina d'Oro da parte dei bambini domiciliati a Grancia

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Il Comune di Grancia ha richiesto la possibilità di far accogliere i propri allievi di scuola elementare presso l'Istituto scolastico comunale.

L'ordinamento della scuola elementare consta di 9 sezioni con una media di allievi per classe di 19,8. Le proiezioni a medio termine attribuirebbero la possibilità di far capo ad una sezione in più già dal prossimo anno scolastico, ma le variabili in gioco (iscrizioni effettive o partenze di famiglie dal nostro Comune non ancora preventivate) non permettono di assicurare, ad oggi, una proiezione sicura.

La garanzia della frequenza dei bambini di Grancia assicurerebbe l'ordinamento futuro a medio termine, consolidando la possibilità d'istituire una decima sezione di scuola elementare.

La decima sezione permetterebbe di non dover più far capo ad una bi-classe (sezione di scuola elementare con bambini di classi diverse), a sostegno della quale opera anche un docente di appoggio per 13 unità didattiche settimanali.

A fronte della sezione in più, la necessità di far capo al docente di appoggio cadrebbe.

Nella convenzione si esplicita l'impossibilità di accesso ai servizi parascolastici (mensa e doposcuola) ai bambini di Grancia; questa postilla è fondamentale, in quanto le possibilità di accoglienza ai servizi, in particolare per la mensa, è limitata.

Pure i trasporti, i cui costi possono essere ingenti, restano ad appannaggio (nei costi e nell'organizzazione) del Comune di Grancia.

I vantaggi per la nostra scuola risiederebbero nel fatto di poter garantire un ordinamento che non implichi una ridefinizione delle classi ad intervalli regolari, a seguito dell'obbligo di istituire una bi-classe.

I costi di frequenza sono stati definiti in 9'000.- annui per allievo. La convenzione ha una durata stabilita in tre anni e questo permette una rivalutazione puntuale della convenzione a medio termine.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio invita il vostro Consesso a voler

risolvere:

1. È adottata la Convenzione concernente la frequenza degli allievi di scuola elementare presso l'Istituto scolastico di Collina d'Oro da parte dei bambini domiciliati a Grancia.
2. La convenzione acquista validità con l'approvazione da parte dei rispettivi Legislativi comunali e la ratifica del Consiglio di Stato ed è applicabile a partire dall'anno scolastico 2011/2012.

Con l'espressione dei migliori saluti.

Per il Municipio

il Sindaco:
Sabrina Romelli

il Segretario:
Pietro Balerna

Allegati: - convenzione
- tabella calcolo costo annuale per allievo SE

Convenzione per la frequenza della scuola elementare di Collina d'Oro da parte dei bambini domiciliati a Grancia

Il Comune di Collina d'Oro, rappresentato dal proprio Municipio,

ed

il Comune di Grancia, rappresentato dal proprio Municipio,

richiamati gli articoli 46 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 e 193 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;

addivengono alla seguente convenzione che prevede e regola la frequenza della scuola elementare di Collina d'Oro da parte dei bambini soggetti all'obbligo scolastico domiciliati nel Comune di Grancia;

Capitolo I Principi generali ed organizzazione

Art. 1

I bambini domiciliati nel Comune di Grancia sono ammessi a frequentare la scuola elementare di Collina d'Oro.

Art. 2

Tutti gli allievi frequentano la scuola elementare alle medesime condizioni riservate ai bambini di Collina d'Oro.

E' escluso l'accesso ai servizi mensa e doposcuola.

Art. 3

Rimangono impregiudicate le competenze del Municipio e della Commissione scolastica di Collina d'Oro per quanto riguarda la scuola, ivi comprese l'assunzione ed i rapporti di impiego con i docenti.

Art. 4

È costituito un organo consultivo dei Municipi denominato "Commissione consultiva".

La Commissione consultiva è composta dai presidenti delle Commissioni scolastiche; il presidente della Commissione scolastica di Collina d'Oro ne è presidente di diritto.

La Commissione consultiva si riunisce su invito del presidente od a richiesta di uno dei Municipi.

Art. 5

Nell'ambito del controllo della frequenza di cui all'articolo 2 del Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare il Municipio del Comune di Grancia fornisce alla Direzione dell'Istituto scolastico di Collina d'Oro copia del registro dei propri allievi ed i relativi aggiornamenti.

Art. 6

Il Comune di Grancia è responsabile del trasporto dei propri bambini sul tragitto casa-scuola e scuola-casa

Capitolo II Partecipazione finanziaria

Art. 7

Il Comune di Grancia partecipa ai costi di gestione della scuola elementare di Collina d'Oro in ragione di una quota forfettaria annua per allievo stabilita in Fr. 9'000.00 per i primi 3 anni di validità della presente convenzione.

L'eventuale aggiornamento della quota forfettaria di partecipazione potrà essere valutata entro la prima scadenza triennale.

È determinante il numero degli alunni all'inizio dell'anno scolastico.

Entro la fine del mese di gennaio il Comune di Collina d'Oro richiede un acconto del 50% determinato sulla base degli alunni accertati.

Subito dopo la chiusura dell'anno scolastico il Comune di Collina d'Oro emette il conguaglio definitivo.

Alle famiglie può essere richiesto un contributo a parziale copertura delle spese per le gite scolastiche e per la scuola fuori sede

Art. 8

I sussidi riconosciuti dal Cantone per gli allievi di Grancia, in base alla legislazione cantonale sono incassati direttamente dal Comune di Grancia conformemente ai conteggi allestiti dalla Divisione della scuola.

Capitolo III Durata e validità della convenzione

Art. 9

La presente convenzione ha una durata di tre anni scolastici e, salvo disdetta entro il termine previsto, si rinnova tacitamente di tre anni in tre anni.

Art. 10

Eventuali controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione della presente convenzione sono sottoposte al Dipartimento dell'istruzione e della cultura che decide in modo inappellabile.

Art. 11

La disdetta deve essere notificata per iscritto entro il 31 dicembre precedente la fine dell'anno scolastico di scadenza.

Capitolo IV Disposizioni finali

Art. 12

La presente convenzione acquista validità con l'approvazione da parte dei Legislativi comunali e la ratifica del Consiglio di Stato; essa è applicabile a partire dall'anno scolastico 2011/2012.
